

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AD ORGANI E ORGANISMI DI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

Art. 1) OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente atto definisce, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 42, comma 2, lett. m), prima parte e dell'art. 50, c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad organi e organismi di Enti, Aziende e Istituzioni per i quali sia prevista, per Legge, disposizione statutaria, regolamentare o ad altro titolo, la presenza di rappresentanti dell'Ente.

I presenti indirizzi si applicano alle nomine ed alle designazioni che il Sindaco effettua all'inizio del mandato amministrativo ovvero in corso di mandato, ogni qual volta vengano a scadenza i singoli incarichi o cessino per qualsiasi causa (dimissioni, impedimento permanente...).

Gli stessi costituiscono principi generali a cui il Sindaco dovrà fare riferimento anche nei casi in cui la nomina non sia frutto di una designazione diretta ed esclusiva attribuita al Comune, in quanto quest'ultimo concorra alla nomina in base alla formazione di liste sottoposte al voto assembleare dell'Ente ovvero in quanto sia previsto che il rappresentante sia individuato in accordo con altri Enti pubblici (nomina congiunta).

Art. 2) REQUISITI GENERALI PER LA NOMINA

I rappresentanti del Comune devono:

- a. essere cittadini di uno Stato dell'Unione Europea;
- b. possedere i requisiti del Codice Civile per l'incarico da ricoprire, se previsti;
- c. non trovarsi in alcuna delle cause di impedimento all'assunzione all'ufficio previste dalla Legge.

Art. 3) REQUISITI PROFESSIONALI

Fermo restando, laddove richiesta, l'iscrizione in registri o albi, i rappresentanti del Comune devono possedere qualità e competenze adeguate alle specifiche caratteristiche del ruolo da ricoprire, emergenti da titoli di studio conseguiti o da esperienze lavorative professionali o di responsabilità nel settore pubblico o in quello privato per almeno 5 anni o da incarichi accademici, pubblicazioni o da attività di impegno civile e sociale.

La competenza e la professionalità devono essere desumibili dal *curriculum vitae*.

Art. 4) ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

I rappresentanti del Comune non devono trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con le mansioni o funzioni inerenti al ruolo da ricoprire, tenuto conto delle attività abitualmente svolte in ambito professionale e associativo.

Art. 5) PROCEDURA DI NOMINA

Il procedimento di nomina deve essere condotto nel rispetto dei principi generali che presidono l'azione amministrativa ed in particolare, tra gli altri, dei principi di trasparenza e celerità atteso, da un lato, l'obiettivo di salvaguardare la legittima aspirazione dei cittadini in possesso dei requisiti ad accedere all'ufficio di nomina pubblica, dall'altro l'obiettivo di garantire la continuità amministrativa degli Enti presso i quali il Comune nomina o designa propri rappresentanti.

Il Sindaco provvede alla raccolta delle candidature per le nomine mediante avviso pubblico, da rendere noto attraverso la pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio on line e nella *home page* del portale istituzionale, per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 10 giorni, anche tenuto conto dei termini previsti dall'art. 50, c. 9 del D.Lgs. 267/2000 per provvedere alle nomine.

Della pubblicazione deve essere data ampia diffusione mediante l'Ufficio stampa del Comune.

L'avviso pubblico deve indicare per ciascun Ente:

- a. la carica/l'incarico cui si riferisce la nomina o la designazione e gli estremi di legge o statuari alla base del potere di nomina;
- b. i requisiti di carattere generale e specifico e le cause generali e specifiche di impedimento all'assunzione dell'ufficio;
- c. gli scopi statuari dell'Ente interessato;
- d. la gratuità o meno dell'incarico;
- e. la durata dell'incarico;
- f. le modalità, il termine a pena di inammissibilità e la documentazione richiesta per la presentazione della candidatura.

Nei casi di mancata presentazione di candidature o di candidature idonee è facoltà del Sindaco riaprire i termini del bando ovvero provvedere direttamente alla nomina, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 2,3,4,6.

Art. 6) PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE

Le candidature devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione recante la firma dell'interessato:

- a. manifestazione di interesse all'accettazione della candidatura completa dei dati anagrafici;
- b. curriculum vitae aggiornato completo delle informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato la competenza professionale e l'esperienza generale e specifica;
- c. autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di impedimento all'assunzione dell'ufficio generiche e specifiche e disponibilità a rimuovere, prima dell'accettazione della nomina, eventuali situazioni di incompatibilità che venissero a crearsi per effetto della stessa;

- d. dichiarazione attestante l'insussistenza di condizioni di conflitto di interesse all'assunzione dell'ufficio;
- e. dichiarazione completa degli incarichi e delle cariche in corso di espletamento al momento della presentazione della candidatura, presso Enti pubblici e privati, con l'indicazione della durata, che consenta di vagliare in modo adeguato l'autocertificazione sulla insussistenza delle cause di impedimento all'assunzione dell'ufficio;
- f. autorizzazione esplicita al trattamento dei dati giudiziari e personali forniti per quanto necessario al perfezionamento della procedura di nomina ed alla verifica periodica della permanenza delle condizioni per il mantenimento nell'ufficio;
- g. copia della carta d'identità;
- h. altri documenti eventualmente richiesti dal bando in relazione alla specifica nomina.

Al fine dell'acquisizione della sopraelencata documentazione, l'ufficio comunale competente dovrà predisporre apposita modulistica da allegare in formato editabile all'avviso pubblico.

Art. 7) ESAME DELLE CANDIDATURE E DECRETO DI NOMINA

Il Sindaco effettua le nomine sulla base della valutazione delle candidature presentate eventualmente integrando l'esame invitando a colloquio uno o più dei candidati.

Al fine di valutare le domande pervenute il Sindaco può avvalersi della collaborazione di una commissione interna consultiva formata da singoli Assessori e/o del Segretario generale e/o da personale comunale in possesso di specifiche competenze necessarie per la valutazione dei requisiti generali e specifici richiesti per la nomina, tutti tenuti all'obbligo di riservatezza fino alla conclusione del procedimento.

Il Sindaco, a suo insindacabile giudizio, esclude le candidature di soggetti, pur in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, qualora ritenga che dalla nomina degli stessi possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività istituzionale e quella svolta dal candidato, ovvero un pregiudizio all'immagine del Comune.

Art. 8) DECRETO DI NOMINA

Le nomine avvengono con decreto motivato in relazione al possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, con riferimento alla natura dell'incarico da ricoprire e, fatto salvo quanto già stabilito dalla Legge in ordine ai rinnovi ed alla rappresentanza di genere, nel rispetto dei principi di rotazione, di pari opportunità tra i generi e tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali nella materia oggetto dei presenti indirizzi.

L'efficacia della nomina è subordinata all'accettazione dell'interessato.

I decreti di nomina sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

Art. 9) POTERE DI INDIRIZZO DEL COMUNE E OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE

Compatibilmente con le norme di Legge e statutarie e nel rispetto della natura dell'incarico/della carica, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di dettare indirizzi generali ai quali coloro che sono nominati o designati a rappresentare il Comune presso altri Enti sono tenuti, nell'espletamento dell'attività, a conformarsi.

All'atto dell'accettazione della nomina il rappresentante assume nei confronti del Comune rappresentato tutti gli obblighi di informazione previsti in capo allo stesso dallo Statuto e dai Regolamenti comunali e l'obbligo di presentarsi per audizione, quando richiesto, alla Commissione consiliare competente.

L'interessato è tenuto a produrre, annualmente, con la cadenza indicata dal Comune, specifica autocertificazione relativa all'insussistenza di cause di impedimento al mantenimento dell'ufficio previste dalla Legge vigente tempo per tempo e a comunicare immediatamente l'eventuale insorgenza delle stesse.

L'attività del rappresentante è improntata ai principi di buona amministrazione e di leale cooperazione con gli organi comunali.

Art. 10) DURATA IN CARICA

Di norma i rappresentanti del Comune durano in carica fino al termine del mandato politico del Sindaco, salvo che non sia diversamente stabilito da Norme di Legge specifiche, dagli Statuti degli Enti di appartenenza, da contratti, convenzioni o patti tra i soggetti aventi titolo alla nomina.

Concluso il mandato politico del Sindaco o scaduto il termine per il rinnovo delle nomine, i rappresentanti operano in regime di *prorogatio* e, pertanto, devono astenersi dall'assumere decisioni diverse da quelle di ordinaria amministrazione o indefettibili e urgenti, facendo risultare i motivi dell'urgenza.

Art. 11) REVOCA DELLA NOMINA O DESIGNAZIONE

Il Sindaco provvede con proprio atto motivato, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e dal contraddittorio, alla revoca della nomina o designazione nei seguenti casi:

- a. quando vengano meno i requisiti soggettivi o sopravvengano cause di impedimento al mantenimento dell'ufficio previste dall'art. 2 ovvero quando insorgano motivi di conflitto di interesse;
- b. quando la persona nominata o designata non si attenga, nell'espletamento della funzione di rappresentanza, agli indirizzi generali dell'Amministrazione comunale;
- c. quando ci sia evidenza di gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, negligenza, assenze ingiustificate o pregiudizio arrecato agli interessi del Comune;
- d. per comportamenti del rappresentante che denotino il venir meno del rapporto di leale collaborazione.

Il provvedimento di revoca è efficace dal momento in cui viene notificato al rappresentante ed all'Ente presso il quale è stato nominato.

Art. 12) OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Le informazioni relative ai rappresentanti comunali presso enti pubblici e privati sono pubblicate nella Sezione amministrazione Trasparente del portale istituzionale, a norma dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

